

IL COSTO DELLA PANDEMIA

L'istituto ha effettuato i controlli basandosi su codici fiscali presunti cioè calcolati a partire da banche dati aperte col rischio di sbagli

Pasticcio Inps sul bonus Covid

Per il garante della privacy troppa leggerezza nel trattare i dati dei politici che chiedevano l'aiuto

Multa

L'Autorità di controllo per la privacy ha sanzionato il comportamento dell'ente di previdenza con 300mila euro

Errore

Si è proceduto a incrociare le informazioni senza sapere se i soggetti controllati avevano il diritto a chiedere l'agevolazione

FILIPPO CALERI

f.caleri@iltempo

... Definizione non chiara dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il bonus Covid, uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non corretti o incompleti (come nel caso del calcolo del codice fiscale presunto) e una valutazione non adeguata dei rischi per la privacy. Sulla base di queste motivazioni l'Inps è stata multata dal Garante della privacy con una sanzione di 300mila euro per il caso del bonus Covid da 600 euro da erogare alle partite Iva, chiesto e ottenuto anche da parlamentari (due leghisti e uno dei Cinque Stelle) con un reddito mensile tra i 14mila e i 15mila euro.

Il Garante dei dati personali ha stigmatizzato in particolare il fatto che l'Inps, dopo aver acquisito da fonti aperte i dati di migliaia di persone con incarichi di carattere politico, ha effettuato elaborazioni tra i dati di tutti coloro che avevano richiesto il bonus con quelli dei titolari degli stessi incarichi. Un incrocio di informazioni compiuto senza però aver prima determinato se ai parlamentari e agli amministratori regionali o locali spettasse o meno tale beneficio, anche in considerazione delle differenti caratteristiche delle cariche ricoperte. Infatti c'era una tale diversità delle situazioni soggettive e della normativa previdenziale secondo la carica istituzionale ricoperta (soprattutto per gli ammi-

nistratori locali), che si è reso necessario chiedere ulteriori approfondimenti successivi, coinvolgendo anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha reso il proprio parere al riguardo solo il 2 dicembre 2020. Intanto però l'istituto si era portata avanti effettuando i controlli senza attendere le chiarificazioni.

Non solo. L'Inps non ha rispettato il cosiddetto principio di minimizzazione dei dati, perché ha avviato i controlli finalizzati al recupero dei bonus anche su tutti quei soggetti che, pur avendolo richiesto, non lo avevano percepito, visto che la loro domanda era già stata respinta per ragioni indipendenti dalla carica ricoperta. «Il trattamento dei dati personali dei richiedenti che erano stati esclusi dall'erogazione del bonus non risulta necessario al fine di promuovere azioni di recupero, essendo evidentemente già emerse, a seguito dei controlli di primo livello, altre condizioni di per sé ostative alla fruizione del beneficio in questione» ha spiegato il Garante nel suo provvedimento.

Altra bacchettata è invece arrivata per le modalità di controllo avviate per confrontare la posizione di regolarità nei confronti dell'Inps di

tutti coloro che ricoprivano incarichi politici. L'Istituto guidato da Pasquale Tridico per verificare se tra i beneficiari e richiedenti il bonus vi fossero anche parlamentari o amministratori regionali o locali, ha proceduto alla raccolta di dati personali da banche dati esterne, detenute dalla Camera dei deputati e dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, rese liberamente fruibili, sotto forma di open data. Tra i dati contenuti, manca tuttavia il codice fiscale degli interessati, informazione che consente di identificare univocamente una persona fisica. Per questo motivo, per operare il raffronto con le domande dei richiedenti il bonus, l'Istituto dopo aver proceduto all'estrazione dei dati dagli archivi open data in questione, ha successivamente utilizzato i dati anagrafici ivi contenuti (nome, cognome, data e luogo di nascita), per ricavare, in maniera automatizzata, i presunti codici fiscali di ogni interessato. Una presunzione che è anche un azzardo perché le modalità di calcolo del codice fiscale non sono in grado di assicurare, con assoluta certezza, la qualità dei dati utilizzati per i controlli; in questo delicato ambito, l'univoca identificazione dell'interessato richiede il più rigoroso rispetto del principio di esattezza dei dati. Il predetto metodo di calcolo del co-



dice fiscale può comportare errori laddove venga effettuato sulla base di dati incompleti o non precisi (es. soggetti con due o più nomi separati o meno da virgola) così come in presenza di eventuali casi di omocodia (cioè di coincidenza, tra più interessati, di nome, cognome, data e luogo di nascita, che comporta l'assegnazione, a ciascuno di essi, di un particolare codice fiscale, da parte dell'Agenzia delle entrate, diverso da quello ottenuto mediante la procedura di calcolo). In assenza di dati esatti, la qualità del controllo effettuato dall'Istituto potrebbe risultare compromessa; il raffronto effettuato potrebbe infatti, da un lato, condurre all'individuazione di un soggetto sbagliato e, dall'altro, non consentire invece di identificare soggetti non aventi diritto.

©riproduzione riservata